

REGOLAMENTO (CE) N. 2067/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2001
che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE, vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori. Le zone di produzione sono state delimitate dal regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1979/2001 ⁽⁶⁾. Tenuto conto dei dati ricevuti, le rese in oggetto vanno fissate come indicato in allegato.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2001 ⁽⁸⁾ stabilisce un metodo di stima delle rese nel contesto delle zone omogenee che tiene conto

dei dati statistici globali ottenuti sulla base di campioni relativi a zone regionali più estese. Per la Francia, tenuto conto del modesto livello della produzione, i dati statistici riguardano una sola zona regionale e quindi un campione ridotto che non consente di ottenere una buona precisione a livello nazionale. L'adattamento delle rese delle zone omogenee in funzione dei dati statistici come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2366/98 implica, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, valori chiaramente incoerenti. Occorre pertanto fissare le rese delle zone omogenee della Francia senza applicare l'adattamento di cui trattasi.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le rese di olive e di olio per la campagna 2000/2001 sono stabilite in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 270 dell'11.10.2001, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽⁸⁾ GU L 91 del 31.3.2001, pag. 45.